

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 569

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(AMATO)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(PAGANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1992.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992,
n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di
radiodiffusione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede, tra l'altro, che, in attesa del rilascio delle concessioni, i privati sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti non oltre settecotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Tale termine scadrà il 23 agosto 1992 e poichè, attesa la complessità degli adempimenti previsti e della documentazione occorrente, non sarà possibile rilasciare tempestivamente tutte le concessioni, si rende necessario provvedere in via d'urgenza alla proroga, allo scopo di evitare che l'attività di diffusione sonora e televisiva svolta dai privati, pur essendo qualificata come attività di preminente interesse generale, divenga improvvisamente un reato (articolo 30 della legge n. 223 del 1990) e si interrompa con incalcolabili danni per gli operatori del settore.

La proroga è accordata con modalità diverse per gli impianti televisivi e per gli impianti radiofonici, in considerazione del fatto che per i primi si è già provveduto all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze e alla redazione delle graduatorie degli aspiranti, per gli altri è ancora in corso il procedimento per la redazione del piano di assegnazione.

Pertanto, mentre per gli impianti radiofonici la proroga fino al 28 febbraio 1993 riguarda indistintamente tutte le emittenti già autorizzate (articolo 1, comma 2), per le televisioni la stessa proroga ha carattere

selettivo e concerne esclusivamente quelle emittenti che, in base ai provvedimenti già adottati al termine di una accurata istruttoria, risultano aver titolo alla concessione, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge (articolo 1, comma 1).

In particolare per le emittenti televisive locali la proroga si rende necessaria al fine di consentire ai numerosi soggetti interessati di acquisire e produrre la necessaria documentazione.

Per quanto concerne le emittenti televisive in ambito nazionale, la proroga si rende necessaria soltanto per i soggetti che intendono trasmettere in codice, giacchè il rilascio delle concessioni è subordinato all'adozione di un apposito disciplinare, che imporrà limiti e obblighi correlati alle specifiche caratteristiche delle cosiddette «pay-TV».

Correlativamente alla proroga del termine stabilito per l'autorizzazione a trasmettere è sancita anche la proroga del termine assegnato all'Amministrazione per il rilascio delle concessioni (articolo 1, comma 3).

Infine è prevista la proroga del termine per l'efficacia delle limitazioni alla raccolta pubblicitaria (articolo 1, comma 4), in considerazione dell'inevitabile ritardo nella costituzione di circuiti di emittenti locali ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992.

**Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361,
recante proroga dei termini in materia di impianti di radio-
diffusione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dall'articolo 32, comma 1, e dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito disciplinare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992.

2. Al fine di definire un apposito disciplinare per le trasmissioni in codice, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo

al rilascio della concessione in ambito nazionale approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992 e intendano trasmettere in codice.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 28 febbraio 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.

4. Fino alla stessa data è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

5. Le norme di cui al comma 7 dell'articolo 15 hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992.

SCALFARO

AMATO - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI